

Allegato 1
STATUTO DI LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

Articolo 1 (Denominazione)

1. La società ha la seguente denominazione: "LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.", con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata". La denominazione è abbreviabile in "L.R.S. S.R.L."

Articolo 2 (Sede)

1. La sede della società è in Lucca all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. La società, con delibera dell'Assemblea, potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale all'estero sono adottati dall'Assemblea previa delibera di Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto nella normativa vigente.

Articolo 3 (Durata)

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

Articolo 4 (Oggetto)

1. La società, ente strumentale della Lucca Holding S.p.A., opera secondo il modello dell' *in house providing* ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l'erogazione di servizi nell'interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate, in conformità alla normativa vigente.

In particolare la società ha per oggetto l'ideazione, progettazione, pianificazione, programmazione, realizzazione/erogazione, verifica e controllo, e profili in qualsiasi modo connessi od affini, di attività e servizi resi prevalentemente anche se non esclusivamente a favore del Comune di Lucca, concernenti varie funzioni e compiti affidati dagli stessi con la principale finalità di consentire la realizzazione di economie di scala e di vantaggi operativi, organizzativi ed economico-finanziari.

La società realizza oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e la produzione di ulteriore fatturato, rispetto al suddetto limite, è consentita alle condizioni di legge.

Gli ambiti principali di riferimento per le attività sono:

la riscossione ordinaria o coattiva delle entrate di competenza del Comune di Lucca;

la gestione dei servizi di segreteria telefonica, di call center, di assistenza clienti e customer satisfaction;

le funzioni inerenti la gestione degli impianti pubblicitari nella disponibilità del Comune;

la gestione dei servizi cimiteriali del Comune;

la promozione, realizzazione e/o gestione di impianti fotovoltaici, pubblica illuminazione, cogenerazione, teleriscaldamento, servizio energia e altre attività a queste connesse;

la cessione di energia elettrica e di altre forme di energia, prodotte dagli impianti gestiti;

lo sviluppo di servizi energetici tesi al risparmio energetico, la gestione della pubblica illuminazione, gestione e manutenzione di impianti termici, di condizionamento e produzione di acqua calda, fonti di energia rinnovabili per il Comune di Lucca;

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ulteriori ambiti di intervento:

servizi (consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, ecc.) inerenti l'uso razionale dell'energia, per la promozione del risparmio energetico, per favorire l'impiego delle fonti

- rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla riduzione di emissioni in atmosfera e quindi al miglioramento dell'ambiente;
- servizi integrati ai clienti, come "Società di Servizi Energetici" o ESCO, inclusivi di progettazione, realizzazione ed eventuale gestione degli interventi previsti nell'ambito del risparmio energetico ed ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti;
- servizi connessi alla gestione di gare e la predisposizione di contratti, anche per conto delle società del gruppo;
- la gestione di beni immobili in genere;
- l'informazione e coinvolgimento a scopi divulgativi e didattici, alle scuole, associazioni di volontariato, ecc., in merito alle attività svolte dalla società;
- gestione e controllo delle reti telematiche ed ambientali;
- produzione di altri servizi strumentali al Comune di Lucca o comunque funzionali allo svolgimento delle sue principali funzioni istituzionali.
3. Il tutto nei limiti e nel rispetto di ogni disposizione di legge.
 4. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere, operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.
 5. Vigè il divieto espresso di costituzione di nuove società e di acquisizione di nuove partecipazioni in società.
 6. Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.

Articolo 5 (Capitale)

1. La società è totalmente partecipata, direttamente o indirettamente, dal Comune di Lucca. Il Comune di Lucca, direttamente o indirettamente tramite società da esso interamente partecipata, esercita il controllo analogo a quello esercitato per i propri uffici secondo quanto previsto dall'art. 16 (sedici) del presente statuto.
2. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in euro 700.000,00 (euro settecentomila/00).
3. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea.
4. Il socio unico può eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia. Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto.
5. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su quote della società sono adottati secondo le modalità previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Articolo 6 (Domiciliazione e comunicazioni)

1. Per ogni rapporto con la società e per quanto concerne le comunicazioni previste nel presente statuto, il domicilio del socio unico, così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, è quello risultante dal libro dei soci.
2. L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporta il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse nella sede sociale per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata per irreperibilità al domicilio dinanzi detto.
3. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'Organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno

essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.

Articolo 7 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di tre o cinque membri, in ottemperanza alla normativa vigente.

2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa loro designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca.

Qualora vengano nominati due o più amministratori si intende costituito un Consiglio di Amministrazione funzionante secondo le norme di cui ai successivi Articoli 9 (nove) e 10 (dieci) del presente statuto.

3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, deve risultare conforme ai criteri in esse stabiliti. Tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti anche in forma indiretta.

Salvo i casi previsti dalla legge, non è consentito nominare, nell'Organo amministrativo, amministratori della società controllante.

Gli amministratori della società non possono, al contempo, avere un rapporto di lavoro in essere con la stessa società.

4. Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa.

La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito. All'Organo amministrativo si applica il regime della *prorogatio* prevista dalla legge.

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata una indennità unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dall'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 8 (Consiglio di Amministrazione)

1. L'Assemblea, previa designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente, e può nominare il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.

Articolo 9 (Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna per deliberare sia presso la sede sociale, sia altrove,

purché in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova l'Amministratore che presiede la riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se nominato, con lettera raccomandata, posta elettronica o telefax da inviarsi al domicilio di ciascun amministratore, del Sindaco effettivo o del Revisore e del socio unico almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il socio unico, nell'esercizio del controllo analogo, può esprimere il veto sugli argomenti da trattare.

5. Per permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi, ciascuno degli amministratori e il Sindaco o il Revisore devono fornire alla società, ed aggiornare tempestivamente in caso di modifica, il proprio indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero di telefax.

6. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori, il Sindaco effettivo o il Revisore e il socio unico sia informato e non abbia espresso il veto sugli argomenti da trattare.

7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente se nominato e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.

8. In ogni caso le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del codice civile.

Articolo 10 (Poteri di gestione e di rappresentanza)

1. La gestione della società spetta all'Organo amministrativo. Tale organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci, nonché in generale l'assoggettamento al controllo analogo da parte del socio unico, ai sensi del successivo art. 16 (sedici) e agli obblighi di legge vigenti *protempore*.

2. Per i seguenti atti in ogni caso è necessaria la preventiva autorizzazione mediante delibera dell'Assemblea:

- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore a euro 25.000 (venticinquemila);
- la nomina di dirigenti e del direttore generale, degli institori dei procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi;
- approvazione della pianta organica della società e fissazione dei livelli retributivi dei dipendenti;
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;
- l'istituzione di sedi secondarie fuori dal Comune, ad eccezione dell'apertura o chiusura di qualsiasi unità locale, che è di pertinenza esclusiva dell'organo amministrativo;
- l'emissione di pagherò cambiario e l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società, la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fideiussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma

dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 200.000 (duecentomila) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento;

- il trasferimento della sede sociale all'estero.

3. L'emissione di assegni di conto corrente bancario nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare le proprie attribuzioni, compatibilmente con la normativa vigente, ad uno solo dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società nonché, con la stessa cadenza, sull'attuazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e sull'andamento dei relativi indicatori di cui al combinato disposto degli art. 6 e 14 del T.U.S.P.P. o analoga normativa vigente.

6. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero – se la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione – al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente se nominato), nonché all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti delle rispettive deleghe, disgiuntamente tra loro.

7. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori “ad negotia”, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 11 (Organo di controllo)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, in forma di Sindaco Unico o di collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.

2. Il Sindaco Unico o i membri del collegio sindacale sono scelti tra soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez A) e nell'apposito registro dei revisori legali presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il secondo comma del detto articolo.

3. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

4. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale può essere revocato solo per giusta causa con decisione del Sindaco del Comune di Lucca. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

5. Il Sindaco Unico o il collegio sindacale ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.

6. Il controllo contabile è esercitato dalla società di revisione selezionata dalla capogruppo Lucca Holding S.p.A. in base al regolamento di gruppo e svolge il proprio compito ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e delle norme dettate in materia dal D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.. L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

7. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 12 (Decisioni dei soci)

1. Il socio unico, ferme restando le proprie competenze derivanti dall'assoggettamento della società al controllo analogo, operante nei termini declinati all'art. 16 (sedici) e quelle previste all'interno

del “Regolamento di Gruppo”, decide in Assemblea sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) le modificazioni dello statuto;
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) le materie indicate dall’art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. o analogo normativa vigente.

Articolo 13 (Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata per deliberare in tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o il socio unico.

2. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.

3. La convocazione dell’Assemblea viene fatta a cura dell’Organo amministrativo con lettera raccomandata o email che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’adunanza.

4. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza, e l’elenco delle materie da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori, e il Sindaco unico o il Revisore sono presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

6. L’Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

7. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, eletto dall’Assemblea.

8. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

9. L’Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita con la presenza del socio unico.

10. Per le materie di cui all’art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. le decisioni sono assunte dall’Assemblea previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 14 (Bilancio e report)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. L’Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque a rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

3. Il bilancio viene approvato dall’Assemblea, da convocarsi almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all’oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l’organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione.

4. L’Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui viene informata l’Assemblea dei soci nell’ambito della “Relazione sul governo societario” che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio. All’interno della “Relazione sul governo societario” l’Organo amministrativo indica gli strumenti di governo societario eventualmente adottati tra quelli riportati al comma 3 dell’art. 6 del T.U.S.P.P. o analogo normativa vigente in materia, motivando circa la loro mancata adozione.

L'applicazione del "Regolamento di gruppo" costituisce uno strumento integrativo di governo societario, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nella normativa vigente in materia.

5. Sulla destinazione degli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, deciderà l'Assemblea.

6. L'Organo amministrativo recepisce con propri provvedimenti gli obiettivi specifici fissati dal socio in ottemperanza alla normativa vigente.

7. L'Organo amministrativo redige inoltre un report semestrale sull'andamento della gestione, da trasmettere direttamente al socio unico entro il 30 settembre di ciascun anno, volto anche ad evidenziare eventuali sopravvenute criticità economiche e/o patrimoniali.

Articolo 15 (Scioglimento e liquidazione)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

3. La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 16 (Controllo Analogico)

1. La società è a totale partecipazione pubblica ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "*in house providing*" e pertanto il Comune di Lucca esercita su di essa, direttamente o indirettamente – un controllo "analogo" a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne.

2. Il controllo "analogo" si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato da parte del Comune di Lucca, direttamente o indirettamente, tramite le disposizioni contenute nel presente statuto, nel Codice civile e nel "Regolamento di gruppo" che consentono il governo della società.

In particolare, esso si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

Nel caso in cui il controllo "analogo" venga esercitato indirettamente tramite società controllata, resta ferma la competenza delle Pubbliche Amministrazioni circa il controllo sui servizi affidati e sull'applicazione dei relativi contratti di servizio.

3. In particolare la società:

a) svolge la propria attività prevalentemente in favore del Comune di Lucca affidante, secondo quanto previsto all'art. 4 dello Statuto;

b) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dal Comune di Lucca;

c) sottopone la propria attività, nel corso del suo svolgimento, al controllo diretto o indiretto del Comune di Lucca, attenendosi alle indicazioni formalizzate dagli organi competenti.

Articolo 17 (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la società, tra il socio unico e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili

del codice di procedura civile.

2. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme vigenti in materia.

Articolo 18 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni pro tempore vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti per quanto applicabili a società a partecipazione pubblica.